

FOGLIO INFORMATIVO**MUTUO CHIROGRAFARIO PER LE SEGUENTI CONVENZIONI:****UNIONE INDUSTRIALE CUNEO – UNIONFIDI PIEMONTE****per smobilizzo crediti verso enti pubblici****SEZIONE I – Informazioni sulla banca**

Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - S.c.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roma n. 130 12023 CARAGLIO (CN)

Sito web: <http://www.bancadicaraglio.it> – email: info@caraglio.bcc.it

Codice ABI: 08439-2 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3181.5.0

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00245130042

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31.12.2008 come approvati dall'assemblea ordinaria dei soci del 30.05.2009 per complessivi: capitale sociale euro 578.492,76 e riserve euro 69.857.376,71.

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici**STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA**

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Il mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio di tasso"; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.

Nel mutuo chirografario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente, oltre al predetto "rischio di tasso", un "rischio di cambio" determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

Tasso di interesse annuo applicato al mutuo:

Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora:

Tasso effettivo globale medio: rilevato trimestralmente ai sensi della l. 108/1996 (cd. Legge sull'usura) con decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze: categoria di operazione "Anticipi e sconti commerciali, altri finanziamenti alle imprese effettuati da banche"; per i valori e per il periodo di applicazione si fa rinvio all'apposita tabella, a disposizione del pubblico ed esposta in filiale contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura

Spese di istruttoria:

- fino ad erogazione di Euro 120.000,00

- oltre Euro 120.000,00

Rimborso delle imposte di registro e di bollo

In caso di durata superiore ai 18 mesi rimborso dell'imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73:

Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale:

Rimborso spese produzione documento di sintesi come richiesto da

Euribor 6 mesi tasso 360 media mese precedente (parametro) settembre 2009 1,048 + spread 3,5 punti, tasso max 6,75% - 0,75 punti - 1 punto contributo CCIAA. *Tasso massimo 6,75%*

3 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

€ 150,00

0,10% del capitale

nella misura tempo per tempo legislativamente prevista

0,25% dell'importo erogato

10,00 €

delibera CICR 04/03/2003:	1,50 € a singolo documento
Commissione di incasso rata:	2,00 €
Rimborso spese per singolo sollecito in presenza di rate mutuo in mora:	50,00 €
Compenso per estinzione anticipata:	0,00 % calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto
Rimborso spese per singolo sollecito in presenza di rate mutuo in mora:	50,00 €
Indicatore sintetico di costo (ISC):	7,64% calcolato su capitale figurativo di 20.000,00 €, durata 60 mesi, rata mensile, tasso nominale 6,75%
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno commerciale.	

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il rapporto di mutuo chirografario è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorso il numero di giorni indicato in contratto dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede

centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo.

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta -ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca.

Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull'importo non pagato alle relative scadenze, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

Estinzione anticipata del finanziamento e Rimborso parziale- Con il consenso della banca, il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso. La parte mutuataria ed i suoi eventuali eredi o aventi causa avranno facoltà, previa richiesta scritta di restituire quote parziali di capitale purchè in corrispondenza delle scadenze delle rate.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l'interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento.

LEGENDA

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Indicatore sintetico di costo (ISC) : è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Tasso effettivo globale medio: è oggetto di rilevazione trimestrale, ai sensi dell'art. 2 della l. 108/1996, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; rappresenta la media, riferita ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari non bancari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Il valore oggetto di rilevazione tiene conto di determinate voci di spesa ed è rettificato secondo quanto previsto dall'art. 2 citato)